



Consiglio Regionale della Puglia
1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)



Consiglio Regionale della Puglia
6ª Commissione Consiliare Permanente
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

DECISIONE N. 5-79 DEL 19 FEBBRAIO 1997

TESTO UNIFICATO D.D.L. e P.D.L.
TAGLIENTE, FONDO "MISURE URGENTI
PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Relatore: Prof.ssa Nunzia FIORENTINO



RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la VI e I Commissione Consiliare, in seduta congiunta del 19.2 u.s. hanno esaminato il d.d.l. e la p.d.l. recanti in oggetto "Misure urgenti per la formazione professionale".

Lo scopo di queste proposte normative è quello della ripresa immediata delle attività formative senza pregiudicare il recupero dei fondi comunitari e statali.

I criteri che sono alla base degli stessi si muovono su due linee guida riguardanti sia la rimodulazione del sottoprogramma FSE del POP Puglia da presentare alla U.E. che la predisposizione del piano di formazione per l'anno 1997.

Inoltre, particolari garanzie vengono assicurate, come nel passato, alle fasce deboli (ex-tossicodipendenti, portatori di handicaps e così via) ponendo a carico della Regione gli oneri non finanziati dalla U.E. e dallo Stato, per non danneggiare un settore così delicato, garanzie previste da iniziative formative (ai sensi della legge-quadro 845 e della l.r.54/78) che sono un ulteriore supporto alla richiesta sempre crescente del suddetto settore.

In particolare vorrei evidenziare che l'attuale domanda del servizio sanitario è in continua crescita. Varie norme prevedono infatti che ci sia un potenziamento delle stesse e che i corsi espletati da strutture pubbliche necessitano di un congruo numero di professionalità per un serio intervento in un settore così in evoluzione.

Alla luce di quanto detto è fondamentale potenziare le strutture non soltanto come mera assistenza. La stessa finanziaria '97 prevede che lo 0,50% dei posti letto per mille abitanti venga trasformato in riabilitazione.



Consiglio Regionale della Puglia
 6^a Commissione Consiliare Permanente
 (Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

- 2 -

Altro aspetto preso in considerazione è quello delle attività formative autonomamente finanziate, con un riordino della specifica normativa.

Il presente strumento legislativo, che le due Commissioni sottopongono all'approvazione del Consiglio Regionale, rappresenta la maniera per uscire nell'immediato dalla situazione di stallo in cui si trova il settore della F.P. oggi.

Stallo derivato da ritardi che lungi dall'essere addebitabili a contrasti di carattere politico, sono la conseguenza inevitabile di un processo di innovazione a cui si ispira attualmente questo Governo regionale anche in ottemperanza alle disposizioni comunitarie.

Tale fattore vede la contrapposizione tra una formazione non corrispondente al fabbisogno reale del mercato del lavoro e una formazione innovativa che si vuole proporre come sintesi culturale tra la trasformazione dei modelli sociali e le emergenze occupazionali.

La VI e I Commissione, dopo ampia discussione, hanno espresso a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, parere favorevole al testo unificato così come emendato.

Prof.ssa Nunzia Fiorentino



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)



Consiglio Regionale della Puglia

8^a Commissione Consiliare Permanente
(Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale)

I E VI COMMISSIONE CONSILIARE
DECISIONE N. 5 E 79 DEL 19 FEBBRAIO 1997

Numero componenti I Commissione: 13

Numero componenti VI Commissione 8

All'apertura della seduta sono presenti 21 Commissari.

1. La Commissione congiunta I e VI, nella seduta del 19 febbraio 1997, ha effettuato l'esame abbinato dei seguenti provvedimenti, assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 18 febbraio 1997:

- Disegno di legge "Misure urgenti per la Formazione Professionale".

- Proposta di legge Tagliente, Tondo "Misure urgenti per la Formazione Professionale".

2. La Commissione congiunta I e VI, dopo ampia discussione, ha espresso a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, parere favorevole al testo unificato così come emendato.

3. Sul testo riformulato è stato espresso il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Fiorentino, Crocco, Basurto, Festinante, Camilli, Carbonelli, Caroppo, Caruso, Di Staso, Marmo, Palese, Santaniello.

contrario: Angiuli, D'Erario, Dipietrangelo, Frisullo, Godelli, Introna, Pepe, Tagliente, Tondo.

4. La Commissione ha nominato relatore in Aula: Prof.ssa Nunzia Fiorentino.

Il dirigente I Commissione
(Dott. Ignazio DAMIANI)

Il Presidente I Commissione
(Avv. Antonio CROCCO)

Il dirigente VI Commissione
(Dott.ssa Tina IACOBELLIS)

Il Presidente VI Commissione
(Prof.ssa Nunzia FIORENTINO)



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)



Consiglio Regionale della Puglia

6^a Commissione Consiliare Permanente

(Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale)

5,

TESTO UNIFICATO DEL D.D.L. e P.D.L. TAGLIENTE-TONDO
“MISURE URGENTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE”
(Approvato dalla Commissione congiunta I e VI)

Art. 1

(Procedure di programmazione)

1. In attesa dell'approvazione della legge di riforma del settore, e comunque per il periodo di operatività del Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999, la Regione Puglia approva il piano di formazione professionale, con le procedure previste dalla legge regionale n. 54/1978, dalla legge regionale 3/1995 e dalle norme comunitarie e nazionali, sulla base dei seguenti criteri:

- a) il 40% delle risorse finanziarie complessivamente disponibili nelle singole annualità del sottoprogramma del P.O.P. Puglia 1994-1999, così come programmate od eventualmente riprogrammate, è assegnato sulla base di avvisi pubblici aperti a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore, nel rispetto comunque, per le azioni a favore delle imprese, di criteri, termini e procedure di cui alla l.r. n.3/1995;
- b) il restante 60%, oltre alle eventuali risorse non utilizzate in base al precedente punto a), è assegnato con procedura di selezione che privilegi interventi formativi che possano essere attuati utilizzando gli operatori di cui all'albo ed all'elenco previsti dall'art. 26 della l.r. n. 54/1978.

2. Per l'anno 1997 la programmazione delle attività formative avverrà invece sulla base dei seguenti criteri e procedure nel rispetto delle modalità operative previste dalla l.r. n. 54/1978:

- a) le risorse finanziarie collegate a tutte le misure dell'obiettivo 4 del sottoprogramma F.S.E. del P.O.P. Puglia, alle misure per occupati di cui agli obiettivi 1 e 3 ed agli



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)



Consiglio Regionale della Puglia

6ª Commissione Consiliare Permanente
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

- aiuti all'occupazione, verranno assegnate secondo la graduatoria formulata in base al bando approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 8/1997, esecutiva;
- b) la spesa riferita al 1997 potrà naturalmente subire variazioni in aumento, qualora venga celermente disposta dalla Regione e tempestivamente approvata dalla Unione Europea la riprogrammazione finanziaria della corrente annualità, mediante utilizzazione delle economie del triennio precedente, in attuazione di quanto previsto dal successivo art. 2.

3. Per le azioni realizzate da imprese negli anni 1995 e 1996 cofinanziabili dal F.S.E., si procederà al riconoscimento delle relative risorse finanziarie in ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica della regolarità dell'azione da parte dei competenti uffici regionali.

Art.2

(Rimodulazione finanziaria dei fondi comunitari relativi al F.S.E.)

1. La Giunta regionale predispose, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la rimodulazione finanziaria del sottoprogramma F.S.E. del P.O.P. Puglia 1994-1999, previo:

- a) ricognizione di quanto rendicontato dagli enti gestori, pubblici e privati per le attività formative a cofinanziamento comunitario affidate con i piani di formazione 1994-1995 e 1995-1996, assestati con eventuali decreti assessorili di modifica;
- b) ricognizione di quanto spettante alle imprese ai sensi del 2° comma dell'art.63 della l.r. n. 3/1995 e secondo quanto previsto al 3° comma del precedente art. 1;
- c) ricognizione di eventuali costi relativi alle attività formative dell'anno 1993, proseguite nel 1994, che non abbiano trovato coperture negli stanziamenti del precedente Quadro Comunitario di Sostegno, giusta apposita clausola contenuta nel sottoprogramma F.S.E. - P.O.P. Puglia 1994-1999.

2. Sulla base di quanto previsto al precedente comma verrà presentata alla Unione Europea, che effettuerà la certificazione di rito, la riprogrammazione



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)



Consiglio Regionale della Puglia

6ª Commissione Consiliare Permanente
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

7.

finanziaria del triennio 1997-1999 in riferimento alla spesa reale del primo triennio ed all'utilizzo delle eventuali economie.

Art.3

(Cofinanziamento statale per l'anno 1996)

1. Al fine di assicurare la continuità nella fruizione delle risorse comunitarie e statali, in attesa della approvazione e pubblicazione della deliberazione CIPE relativa al cofinanziamento statale per l'anno 1997, la Regione Puglia chiederà al Ministero del Tesoro apposita lettera credenziale in ordine all'obbligatorio cofinanziamento statale per l'annualità 1997 del sottoprogramma F.S.E. del P.O.P. Puglia 1994-1999.

2. Tale nota costituirà, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di contabilità regionale, accertamento della relativa entrata di bilancio regionale, nelle more del definitivo provvedimento del CIPE.

Art. 4

(Piano di formazione per l'anno 1997)

1. Il Piano di formazione professionale per l'anno 1997, ad eccezione per le attività formative delle azioni previste per le aziende da assegnare secondo quanto disposto al punto a) - 2° comma del precedente art. 1, redatto con i criteri di cui al punto b) del 2° comma del precedente art. 1, prevederà tutte le attività formative da realizzare entro il 31 dicembre 1997.

2. Sono abrogati il 1°, 2°, 3°, 4° comma dell'art. 14 della l.r. n. 27/1996.



Consiglio Regionale della Puglia
1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)



Consiglio Regionale della Puglia
6ª Commissione Consiliare Permanente
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

3. Le disposizioni contenute nell'art. 5 della l.r. n. 1/1994, già prorogate per tutto l'anno 1996 ai sensi dell'art. 20, comma 3 della l.r. 6/1996, sono ulteriormente prorogate per l'intero anno 1997 e sino al 31 dicembre 1999.

4. Il 1° comma dell'art.20 della l.r. 6/1996 è soppresso.

5. Il 2° comma dell'art. 3 della l.r. n. 16/1993 è soppresso.

Art.5

(Attività formativa destinata ad utenze particolari)

1. La Regione assume a proprio carico, nei limiti dello stanziamento che sarà previsto nell'apposito capitolo del bilancio regionale per l'anno 1997 e successivi, in deroga a quanto previsto al comma 6 del precedente art. 4, gli oneri non finanziati dalla Unione Europea e dalla Stato in riferimento ad attività formative destinate ad utenze particolari: tossicodipendenti, portatori di handicaps, ristretti in istituti di pena, minori interessati da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, minori ad alto rischio. Ciò in analogia con quanto disposto con il 1° comma dell'art. 14 della l.r. n. 37/1994, con il 4° comma dell'art. 3 della l.r. n. 20/1995 e con il 2° comma dell'art. 20 della l.r. n. 6/1996.

107

Art. 6

(Attività formativa autonomamente finanziata)

1. L'art. 1 della l.r. n. 29/1996 è così sostituito:
“ La Regione riconosce, con provvedimento ricognitivo della Giunta regionale le attività formative autonomamente realizzate nell'anno 1996 a condizione che:



Consiglio Regionale della Puglia
1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)



Consiglio Regionale della Puglia
8^a Commissione Consiliare Permanente
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

- 9.
- a) sia stata prodotta domanda prima dell'avvio dell'attività nei termini di cui alla circolare pubblicata sul B.U.R. Puglia n.16 dell'8 febbraio 1996;
 - b) sia stato comunicato l'inizio dell'attività a mezzo raccomandata il giorno stesso dell'avvio di ciascun corso;
 - c) i registri di classe siano stati vidimati prima dell'inizio dell'attività;
 - d) l'attività sia stata svolta in sedi dichiarate idonee;
 - e) l'attività sia stata svolta regolarmente.

2. La Regione riconosce altresì, con provvedimento ricognitivo della Giunta regionale, le attività formative autonomamente finanziate non comprese nel programma 1994/1995 di cui alla deliberazione consiliare n.983 dell'8 marzo 1995, a condizione che:

- a) sia stata prodotta domanda prima dell'avvio dell'attività;
- b) sia stato comunicato l'inizio dell'attività a mezzo raccomandata il giorno stesso dell'avvio di ciascun corso;
- c) i registri di classe siano stati vidimati prima dell'inizio dell'attività;
- d) l'attività sia stata svolta in sedi dichiarate idonee;
- e) l'attività sia stata svolta regolarmente.

3. La Regione approva, con deliberazione del Consiglio regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano delle attività formative autonomamente finanziate per l'anno 1997, sulla base delle domande presentate dai vari soggetti interessati, in esito alla rituale circolare regionale."

~~Art. 7~~ Art. 9
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante l'impegno dei fondi allo scopo destinati sugli appositi capitoli del bilancio



Consiglio Regionale della Puglia
1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)



10. tt
Consiglio Regionale della Puglia
6ª Commissione Consiliare Permanente
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

regionale per l'anno 1997 e seguenti, con le procedure individuate dalla normativa in materia di contabilità regionale.